Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 febbraio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Leggi e Decreti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 12 FEBBRAIO 1963:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 28 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3867-R in data 31 dicembre 1962.
(344)

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2.
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1

Art. 5.

La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 38.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione.

Art. 3.

Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunità europee.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare. (Parigi, 20 dicembre 1957).

I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, dell'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca;

Avendo deciso di promuovere lo sviluppo della produzione e degli impieghi dell'energia nucleare nei Paesi membri della Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata qui appresso l'« Organizzazione ») a mezzo di una collaborazione tra i detti Paesi e di una armonizzazione dei provvedimenti adottati sul piano nazionale;

Considerando che l'azione comune intrapresa a questo scopo in seno all'Organizzazione mira a sviluppare l'industria nucleare europea a fini esclusivamente pacifici e non deve servire a scopi militari;

Considerando che nella propria seduta del 18 luglio 1956 il Consiglio dell'Organizzazione (denominato qui appresso il « Consiglio ») ha deciso di stabilire a tale scopo un controllo internazionale di sicurezza;

Considerando che, con una Decisione di pari data, il Consiglio ha creato, nel quadro dell'Organizzazione, una Agenzia Europea per l'Energia Nucleare (denominata qui appresso l'« Agenzia ») incaricata di proseguire la azione comune iniziata;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

a) Il controllo di sicurezza ha per scopo di garantire che:

i) il funzionamento delle imprese comuni create da vari Governi o da cittadini di vari Paesi sull'iniziativa o con l'aiuto dell'Agenzia e

ii) i materiali, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sotto la sua sorveglianza, in virtù di accordi conclusi con i Governi interessati

non possano servire a fini militari.

b) Il controllo di sicurezza potrà estendersi, a domanda delle parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o, a domanda di un Governo, ad ogni attività di competenza di detto Governo nel campo dell'energia nucleare.

Articolo 2

a) Ai fini su indicati, il controllo di sicurezza si applica

i) alle imprese comuni e alle imprese che rientrino nel campo di un accordo concluso in conformità dell'articolo 1 (*a*) (ii) o nel campo di una domanda fatta in conformità dell'articolo 1 (*b*);

ii) agli impianti utilizzanti materie grezze o materie fissili speciali ricuperate o ottenute nei detti impianti;

iii) agli impianti utilizzanti materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo in virtù dell'articolo 1

b) Tuttavia, il Comitato di Direzione dell'Agenzia (denominato qui appresso « Comitato di Direzione ») può prescindere dall'applicazione del controllo di sicurezza nel caso di materie fissili speciali esportate fuori dei territori posti sotto la giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, a condizione che tali materie siano sottoposte ad un controllo di sicurezza equivalente.

Articolo 3

L'Agenzia esplicherà, nei confronti di qualsiasi impresa o impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall'articolo 8, le funzioni ed i diritti seguenti:

a) esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura specializzati, compresi i reattori nucleari,

unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del controllo previsto dalla presente Convenzione;

b) approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all'articolo 1

c) esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo scopo di facilitare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto.

d) domandare e ricevere rapporti sul progresso dei lavori.

Articolo 4

a) Le materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo dovranno essere impiegate esclusivamente a scopi pacifici, sotto il controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o in reattori, che saranno precisati dal Governo o dai Governi interessati.

b) Ogni eccedenza di materie fissili speciali ricuperate o ottenute, che superi i quantitativi necessari agli impieghi indicati qui sopra, resterà sottoposta al controllo dell'Agenzia, la quale potrà richiederne il deposito presso l'Agenzia o in altri magazzini controllati o controllabili dall'Agenzia stessa, a condizione che, successivamente, le materie fissili speciali depositate nel modo suddetto siano restituite senza indugio agli interessati dietro loro richiesta, per essere utilizzate da essi alle condizioni sopra descritte.

Articolo 5

a) L'Agenzia avrà il diritto e la responsabilità di inviare nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, ispettori designati da essa dopo consultazione con il Governo o i Governi interessati i quali, in qualsiasi momento, avranno accesso in ogni luogo, a tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti sottoposti al controllo, e a tutti gli elementi d'informazione, necessari per la contabilità delle materie grezze e materie fissili speciali sottoposte al controllo e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonchè dagli accordi conclusi dall'Agenzia con il Governo o i Governi interessati.

b) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, l'Agenzia potrà chiedere che siano adottati i provvedimenti necessari a porre rimedio a tale situazione; se essi non sono adottati entro un ragionevole termine, l'Agenzia potrà prescrivere il ricorso ad una o più delle seguenti misure:

i) interruzione o cessazione delle consegne di materie. attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglianza;

ii) restituzione delle materie e delle attrezzature fornite dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglianza.

Articolo 6

I Governi partecipanti alla presente Convenzione saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione nelle misure prescritte in base al paragrafo (*b*) dell'articolo 5, dei mandati rilasciati dal Presidente del Tribunale in base all'articolo 11 (*e*) e, ove sia il caso, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di esse.

PARTE II

Articolo 7

Il controllo previsto dalla presente Convenzione è effettuato dagli organi seguenti che agiscono in seno all'Agenzia.

i) il Comitato di Direzione,

ii) un Ufficio di controllo, composto da un rappresentante per ciascuno dei Governi partecipanti alla presente Convenzione.

Articolo 8

a) L'Ufficio di controllo è competente per:

i) elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalità tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;

ii) preparare le clausole relative all'applicazione dei regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;

iii) vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, nonchè degli accordi di cui al comma precedente;

iv) esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterrà che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.

b) L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attività.

Articolo 9

a) Le decisioni dell'Ufficio di controllo sono adottate, salvo disposizione in contrario del proprio Regolamento interno, a maggioranza dei membri.

b) L'Ufficio di controllo è assistito da un personale internazionale che comprende il Direttore del controllo, nonchè gli agenti amministrativi e tecnici necessari all'espletamento dei compiti dell'Ufficio di controllo e, in particolare, un corpo di ispettori internazionali. Gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale fanno parte del personale dell'Organizzazione.

c) Senza pregiudizio della responsabilità diretta che essi hanno nei confronti dell'Agenzia, gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a conservare il segreto sui fatti e sulle informazioni di cui essi siano venuti a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni. Qualsiasi infrazione sarà passibile, nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, delle pene previste dalle disposizioni in vigore in detti territori in materia di violazione del segreto professionale, qualunque sia la nazionalità dell'autore dell'infrazione.

d) L'Organizzazione è tenuta a riparare i danni ingiustificati causati dall'Agenzia o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

a) Il Comitato di Direzione è competente ad adottare tutte le decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare:

i) approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo;

ii) approva i regolamenti di sicurezza;

iii) conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli accordi con i Governi interessati;

iv) prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall'articolo 5 (*b*).

b) Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione della presente Convenzione sono adottate all'unanimità dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (*a*) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa.

Articolo 11

a) Le ispezioni sono effettuate in base ad un ordine di missione, emesso dall'Ufficio di controllo, con l'elenco degli impianti da controllare.

b) Il Governo interessato deve in ogni caso essere preavvisato del controllo da effettuarsi, senza che il preavviso indichi gli impianti sui quali verrà effettuato il controllo.

c) Se il Governo interessato lo richiede, gli ispettori internazionali sono accompagnati da rappresentanti di detto Governo, purchè gli ispettori non siano per tale fatto ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.

d) Gli ispettori internazionali sono incaricati di richiedere la presentazione e verificare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali di cui all'articolo 3 (*c*) e di valutare se gli obblighi risultanti dalle disposizioni della presente Convenzione, nonchè dagli accordi conclusi con il Governo o i Governi interessati, sono rispettati. Gli ispettori informano l'Ufficio di controllo di qualsiasi infrazione.

e) In caso di opposizione all'esecuzione di un provvedimento d'ispezione l'Ufficio di controllo può chiedere al Presidente del Tribunale di cui all'articolo 12 un mandato che assicuri l'esecuzione del provvedimento di ispezione nei confronti dell'impresa interessata. Il Presidente del Tribunale decide nei termine di tre giorni. Tale decisione non pregiudica la pronuncia del Tribunale sui ricorsi riguardanti lo stesso caso, che potrebbero essere successivamente proposti in virtù dell'articolo 13.

PARTE III

Articolo 12

a) E' istituito un Tribunale formato da sette giudici indipendenti designati per un periodo di cinque anni con decisione del Consiglio o, in mancanza, mediante estrazione a sorte da una lista comprendente un giudice proposto da ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione.

b) Se il Tribunale non comprende giudici della nazionalità di una delle parti nella controversia proposta al Tribunale, il Governo interessato può designare una persona di sua scelta quale giudice supplettivo per tale controversia.

c) L'organizzazione del Tribunale e lo statuto dei giudici saranno regolati conformemente al Protocollo allegato alla presente Convenzione.

d) Il Tribunale adotta il proprio Regolamento di procedura che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 13

a) Ogni Governo partecipante alla presente Convenzione o ogni impresa interessata può inoltrare al Tribunale istituito dall'articolo 12 ricorsi contro le decisioni:

i) relative all'applicazione dell'articolo 3, l'omissione di decisione entro un termine di due mesi su una domanda di esame o di approvazione equivale ad una decisione di rigetto;

ii) che prescrivono una o più delle misure previste dall'articolo 5 (*b*).

b) Se adito con ricorso ai sensi del paragrafo precedente, il Tribunale statuisce in ordine alla conformità della decisione impugnata con le disposizioni della presente Convenzione, dei regolamenti di sicurezza e degli accordi di cui all'articolo 8. Se il Tribunale riconosce che la decisione impugnata è contraria alle dette disposizioni, il Comitato di Direzione deve adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Tribunale.

c) Il Tribunale può porre a carico dell'Agenzia la riparazione del pregiudizio eventualmente subito per effetto della decisione impugnata.

d) Ogni impresa può inoltre chiedere al Tribunale di ordinare all'Agenzia di riparare il pregiudizio anormale che essa ha subito a seguito di un'ispezione effettuata in base all'articolo 5.

Articolo 14

Il Tribunale sarà competente per deliberare su qualsiasi altra questione relativa all'azione comune dei Paesi membri dell'Organizzazione nel campo dell'energia nucleare che gli verrà sottoposta a seguito di accordo tra le parti alla presente Convenzione a ciò interessate.

Articolo 15

a) I ricorsi presentati al Tribunale debbono essere introdotti, nei casi previsti dal paragrafo (*a*) dell'articolo 13, entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione impugnata, o, negli altri casi, entro il termine di tre anni a partire dal momento in cui l'impresa sia venuta a conoscenza dei fatti che le danno diritto al risarcimento.

b) Salvo quanto disposto dal paragrafo seguente, i ricorsi presentati davanti al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

c) I ricorsi presentati al Tribunale contro le decisioni adottate in base all'art. 5 (*b*) (ii) hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può ordinare l'esecuzione immediata della decisione se richiestone da qualsiasi Governo partecipante alla presente Convenzione.

PARTE IV

Articolo 16

a) Un accordo verrà stipulato fra l'Organizzazione e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) per fissare le condizioni alle quali sarà esercitato, da parte degli organi competenti dell'EURATOM, su delega dell'Agenzia, al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione sui territori ai quali si applica il Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Ato-

mica (EURATOM), il controllo previsto dalla presente Convenzione. La Commissione Europea istituita dal detto Trattato sarà investita delle proposte in merito sin dal momento della sua costituzione, al fine di raggiungere un accordo nel più breve termine.

b) Un accordo potrà ugualmente essere concluso tra l'Organizzazione e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica per definire la cooperazione da instaurare fra le due istituzioni.

Articolo 17

I fini militari di cui all'articolo 1 comprendono la utilizzazione delle materie fissili speciali in armi da guerra ad esclusione dell'utilizzazione in reattori per la produzione di elettricità o di calore, o per la propulsione.

Articolo 18

a) Per « materie fissili speciali » si intende il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi materiale che contenga uno o più degli isotopi suddetti, e qualsiasi altra materia fissile che il Comitato di Direzione designerà di volta in volta. Tuttavia il termine « materie fissili speciali » non si applica alle materie grezze.

b) Per « uranio arricchito in uranio 235 o 233 » si intende l'uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia entrambi i detti isotopi in quantità tali che il rapporto fra la somma dei due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale.

c) Per « materie grezze » si intende l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutti i materiali summenzionati sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali summenzionati in concentrazioni che il Comitato di Direzione fisserà di volta in volta e qualsiasi altra materia che il Comitato di Direzione designerà di volta in volta.

d) Per « materie » si intendono le materie grezze e le materie fissili speciali.

Articolo 19

a) Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

b) Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri della Organizzazione. L'adesione prenderà effetto a partire dalla data di tale accordo.

Articolo 20

Ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione può mettere fine all'applicazione di essa nei propri confronti, mediante preavviso di un anno al Segretario Generale dell'Organizzazione, senza tuttavia che il suo ritiro possa far cessare il controllo esercitato sulle materie anteriormente fornitegli dall'Agenzia o sotto la sorveglianza di essa.

Articolo 21

a) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

b) La presente Convenzione entrerà in vigore dal momento in cui almeno dieci firmatari avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Per i firmatari che la ratificheranno successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.

c) Tuttavia l'applicazione della presente Convenzione nei territori dei Paesi membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sarà subordinata alla conclusione dell'Accordo previsto dallo *articolo 16 (a), salvo — senza pregiudizio delle condizioni* che saranno fissate dal predetto Accordo — quanto riguarda l'applicazione di essa agli impianti situati nell'ambito delle imprese comuni.

Articolo 22

Il Segretario Generale dell'Organizzazione darà comunicazione a tutti i Governi partecipanti alla presente Convenzione del ricevimento degli strumenti di ratifica e di adesione. Notificherà altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ALLEGATO

INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 1

INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'articolo 1 (*a*) (ii) relative ai « servizi forniti dall'Agenzia o sotto la sua sorveglianza » concernono l'aiuto speciale che potrà essere accordato a un Paese in virtù di un accordo particolare concluso con il Governo interessato e non hanno lo scopo di estendere il campo di applicazione dell'articolo 2, estensione che comporti il controllo sull'attività delle persone che hanno collaborato ad imprese comuni, o sull'uso delle conoscenze acquisite dai partecipanti alle dette imprese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana e olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i firmatari.

Per la Repubblica Federale di Germania:
KARL WERKMEISTER

Per l'Austria:
HERBERT PRACK

Per il Belgio:
R. OCKRENT

Per la Danimarca:
E. N. BARTELS

Per la Francia:
FRANÇOIS VALÉRY

Per la Grecia:
THÉODORE CHRISTIDIS

Per l'Irlanda:
WILLIAM P. FAY

Per l'Islanda:
H. G. ANDERSEN

Per l'Italia:
G. COSMELLI

Per il Lussemburgo:
N. HOMMEL

Per la Norvegia:
JENS BOYESEN

Per i Paesi Bassi:
E. N. VAN KLEFFENS

Per il Portogallo:
JOSÉ CALVET DE MAGALHÃES

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
HUGH ELLIS-REES

Per la Svezia:
INGEMAR HÄGGLÖF

Per la Svizzera:
GÉRARD BAUER

Per la Turchia:
M. TINEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Protocollo relativo al Tribunale creato dalla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

I Governi partecipanti alla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare in data odierna (denominata qui appresso la « Convenzione »);

Desiderando regolare, in base all'articolo 12 della Convenzione, l'organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono;

Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono allegate alla Convenzione:

Art. 1.

Il Tribunale creato dall'articolo 12 (*a*) della Convenzione esercita le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

Art. 2.

a) La designazione dei giudici, prevista dall'articolo 12 (*a*) della Convenzione, verrà effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.

b) I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

Art. 3.

a) I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.

b) I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.

c) Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Art. 4.

a) I giudici godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere la immunità.

b) I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

c) Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

Art. 5.

a) Il Tribunale elegge il suo presidente.

b) Il Tribunale nomina il suo cancelliere.

Art. 6.

Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissati dal Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (denominata qui appresso l'« Organizzazione »).

Art. 7.

a) Il presidente convoca il Tribunale quando è necessario.

b) Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione.

c) Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorchè il presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.

Art. 8.

a) Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti.

b) Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti.

c) In caso di parità di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.

Art. 9.

a) L'udienza è pubblica, salvo decisione in contrario, adottata d'ufficio o su richiesta delle parti.

b) Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

Art. 10.

a) I Paesi membri e l'Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L'agente può essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati.

b) Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei Paesi membri.

c) Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell'immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l'esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell'inviolabilità dei documenti e della libertà di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale.

d) Tali immunità sono concesse alle dette persone esclusivamente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l'immunità allorchè giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia.

e) Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Art. 11.

a) Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

b) I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula di procedura, sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.

Art. 12.

a) Il Tribunale può chiedere che un testimonio o un esperto sia inteso dall'autorità giudiziaria del suo luogo di residenza.

b) La relativa domanda è indirizzata al Governo interessato che ne investirà l'autorità competente.

Art. 13.

a) Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del Paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.

b) Se tale violazione è stata commessa durante una audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad una autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del Paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.

Art. 14.

Il Tribunale fissa l'ammontare e l'attribuzione delle spese.

Art. 15.

Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell'Organizzazione.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario generale dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che ne trasmetterà copia conforme a tutti i firmatari.

Per la Repubblica di Germania:
KARL WERKEMEISTER

Per l'Austria:
HERBERT PRACK

Per il Belgio:
R. OCKRENT

Per la Danimarca:
E. N. BARTELS

Per la Francia:
FRANÇOIS VALÉRY

Per la Grecia:
THÉODORE CHRISTIDIS

Per l'Irlanda:
WILLIAM P. FAY

Per l'Islanda:
H. G. ANDERSEN

Per l'Italia:
G. COSMELLI

Per il Lussemburgo:
N. HOMMEL

Per la Norvegia:
JENS BOYESEN

Per i Paesi Bassi:
E. N. VAN KLEFFENS

Per il Portogallo:
JOSÉ CALVET DE MAGALHÃES

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
HUGH ELLIS-REES

Per la Svezia:
INGEMAR HÄGGLÖF

Per la Svizzera:
GÉRARD BAUER

Per la Turchia:
M. TINEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 39.
Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le merci la cui importazione in condizioni di *dumping* cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-*dumping*.

Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è:

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;

b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali

c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.

In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influire sulla comparabilità dei prezzi

Art. 2.

Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esportatore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorchè sono destinate ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

Art. 4.

Il diritto anti-*dumping* non può essere applicato in misura superiore alla differenza di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 1.

Il diritto compensativo non può essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultano accordati a favore della merce oggetto di importazione.

Art. 5.

L'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per le finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7

Art. 6.

Il diritto anti-*dumping* ed il diritto compensativo si considerano diritti di confine ai termini dell'articolo 7 della legge doganale.

Tuttavia il loro ammontare non è assoggettabile alla imposta generale sull'entrata ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7

E' costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti.

La suddetta Commissione è presieduta dal Ministro per il commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sarà sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica di ispettore generale od equiparata.

I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono.

Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

La Commissione prevista dai commi precedenti è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sui capitoli 16 e 20 del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62.

Art. 9.

Il provento dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi affluirà ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1958, n. 1105, è abrogato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1963

SEGNI

Fanfani — Preti — Piccioni — La Malfa — Tremelloni — Trabucchi — Colombo — Rumor — Bertinelli — Bo

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 22 gennaio 1963, n. 40.

Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, è concessa una indennità forfettaria *una tantum*, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze, a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonchè al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando o di distacco, semprechè sia stato ammesso a beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Nomina del presidente dell'Ente zolfi italiani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, concernente la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I. ha compiuto il quadriennio di carica e che l'ing. Francesco Lanza di Scalea ha rassegnato le dimissioni da presidente dell'Ente stesso;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

L'ing. Heros Cusari è nominato presidente dell'Ente zolfi italiani.

Con successivo decreto si provvederà alla nomina del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1963
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 276

(741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1963.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1961, col quale l'avv. Walter von Walther è stato confermato presi-

dente dell'Ente per gli esercizi finanziari 1° luglio 1959-30 giugno 1962;

Sentito il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Walter von Walther è confermato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per il periodo dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(701)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1961.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere (Alberghi, pensioni e locande) del comune di Montecatini Terme.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ESERCIZI				
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria e locande
Alta stagione: agosto, settembre					
1ª Categoria	110.000	83.000	81.000	—	—
2ª Categoria	81.000	70.000	70.000	63.000	60.000
3ª Categoria	70.000	58.000	49.000	44.000	40.000
Maestranze	40.000	—	—	—	—
Media stagione: giugno, luglio, ottobre					
1ª Categoria	90.000	69.000	63.000	—	—
2ª Categoria	65.000	56.000	50.000	43.000	41.000
3ª Categoria	57.000	48.500	39.500	35.000	33.000
Maestranze	39.000	—	—	—	—
Morta stagione: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio					
1ª Categoria	52.000	43.000	41.000	—	—
2ª Categoria	37.000	32.000	31.000	31.000	31.000
3ª Categoria	31.000	27.000	25.000	24.000	24.000
Maestranze	31.000	—	—	—	—

N.B. — *a*) La presente tabella non si applica ai dipendenti con la qualifica impiegatizia;

b) Gli importi di cui sopra dovranno essere aumentati dei ratei relativi alla gratifica natalizia, corrisposta ai sensi dell'art. 11 dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di albergo stipulato in data 1° maggio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(597)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio (Pistoia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da Aziende alberghiere e locande dei comuni d'Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1961.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere (alberghi, pensioni e locande) dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA ESERCIZI 1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Alta stagione: mesi di luglio e agosto				
1ª Categoria	65.000	60.000	—	—
2ª Categoria	55.000	52.000	45.000	42.000
3ª Categoria	50.000	42.000	35.000	32.000
Maestranze	—	—	—	—
Media stagione: mesi di gennaio, febbraio e marzo				
1ª Categoria	55.000	42.000	—	—
2ª Categoria	43.000	35.000	32.000	28.000
3ª Categoria	41.000	30.000	27.000	22.000
Bassa stagione: mesi di aprile, maggio, novembre, giugno, settembre, ottobre e dicembre				
1ª Categoria	40.000	35.000	—	—
2ª Categoria	30.000	28.000	25.000	22.000
3ª Categoria	25.000	22.000	21.000	20.000

N.B. — *a*) La presente tabella non si applica ai dipendenti con la qualifica impiegatizia;

b) Gli importi di cui sopra dovranno essere aumentati dei ratei di gratifica natalizia prevista dal contratto collettivo nazionale per la categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Salari medi per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° dicembre 1961.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

Categoria del personale:	
Conduttori	L. 95.000
Camerieri-ricevitori	» 95.000
Camerieri	» 75.000
Dispensieri	» 61.000

NOTE:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendano valide anche agli effetti dell'indennità di anzianità, della Cassa di previdenza aziendale, del conto patrimoniale di fine carriera.

Nelle misure delle retribuzioni medie mensili è compreso, per il personale delle carrozze-ristorante il valore del vitto in natura, mentre è escluso, per tutte le categorie, il rateo della gratifica natalizia, che deve essere calcolato sull'apposito salario contrattuale

---

TABELLA *B*

Tabella del valore medio mensile a titolo « vitto in natura », corrisposto per i giorni di viaggio al personale di cucina dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

Categoria del personale:	
Cuochi	L. 4.500
Aiuti cuochi	» 4.500
Addetti alla cucina	» 4.500

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(599)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Salari medi per il personale addetto al Servizio di ristoro sui treni dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale addetto al Servizio di ristoro sui treni, dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nell'allegata tabella.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro BERTINELLI

Tabella di retribuzione medie mensili per il personale addetto al Servizio di ristoro sui treni, dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei.

Categoria del personale	Decorrenza		
	dal 1-8-1954 al 23-12-1957	dal 24-12-1957 al 30-6-1961	dal 1-7-1961
Consegnatari .	L. 29.500+4.500	L. 34.500+4.500	L. 40.500+4.500
Distributori .	« 25.500+4.500	« 30.500+4.500	« 35.500+4.500

NOTE:

L'importo di L. 4500 corrisponde al valore medio mensile del vitto corrisposto in natura, sulla base dei giorni di effettivo viaggio.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate si intendono valide agli effetti del trattamento di malattia, infortunio, ferie, gratifica natalizia, festività, previdenza aziendale, servizio di riserva in stazione, nonchè per il computo dell'indennità di anzianità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(598)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963.

Salari medi per il personale non impiegatizio retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme (Parma).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A. Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio, retribuito in misura non fissa dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito non in misura fissa dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE			
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria o locande
Alta stagione: agosto, settembre				
1ª Categoria	94.500	81.700	—	—
2ª Categoria	67.800	65.300	59.000	52.000
3ª Categoria	55.200	49.400	44.000	38.700
Bassa stagione: restanti mesi dellanno				
1ª Categoria	68.500	63.700	—	—
2ª Categoria	52.800	50.300	46.000	41.000
3ª Categoria	43.200	39.900	36.200	32.700

NOTA. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate s'intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, nonchè del rateo della gratifica natalizia e sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(596)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia » a ricevere in deposito, nel fabbricato frigorifero polivalente del magazzino generale da essa gestito, anche le merci estere, oltre quelle nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931 e 24 febbraio 1933, con i quali la Società anonima Borghetto, con sede in Brescia, ora S.p.A. Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1954 e 1° luglio 1957, con i quali la predetta Società venne autorizzata ad ampliare le attrezzature del Magazzino generale con un fabbricato frigorifero polivalente nel quale ricevere in deposito merci nazionali e nazionalizzate abbisognevoli del freddo per la loro conservazione;

Viste le istanze 8 marzo 1962 e 21 settembre 1962, con le quali la Società sopra indicata ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito nel suddetto frigorifero anche le merci estere abbisognevoli del freddo per la loro conservazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia, con la deliberazione n. 338, del 27 settembre 1962;

Decreta:

La S.p.A. Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è autorizzata a ricevere in deposito nel fabbricato frigorifero polivalente, costituito da n. 38 celle frigorifere ed un tunnel di raffreddamento, di cui ai decreti ministeriali 21 giugno 1954 e 1° luglio 1957 citati nelle premesse, anche le merci estere abbisognevoli del freddo per la loro conservazione, oltre quelle nazionali e nazionalizzate.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1963

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(553)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio del comune di Capriate San Gervasio (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Capriate San Gervasio (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Capriate San Gervasio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi terreni coltivati che scendono verso il fiume Adda, il bellissimo parco della Villa Marocco, l'importante massa del Castello Visconteo — dietro il quale si gode la visione della chiostra alpina —, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Capriate San Gervasio (Bergamo), delimitata dalla via Morali Menotti, i mappali 21 e 36, il fiume Adda, i mappali 14 e 6, strada provinciale di Ponte San Pietro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Capriate San Gervasio provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 *Adunanza del* 7 *marzo* 1962

(*Omissis*).

2) CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo): Vincolo paesistico sulla zona sita fra l'Adda e le vie Morali Menotti e Ponte San Pietro.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che tale zona, con i suoi terreni coltivi che scendono verso il fiume Adda, con il bellissimo parco della Villa Marocco, con l'importante massa del Castello Visconteo, dietro il quale si gode la visione della chiostra alpina forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Constatato che la medesima per le caratteristiche di cui sopra costituisce anche un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona relativa ad una parte del territorio del comune di Capriate San Gervasio, delimitata nel mode che segue:

tutta la zona compresa: tra la via Morali Menotti, mappali 21 e 36 il fiume Adda, 14 e 6, strada provinciale di Ponte San Pietro.

(*Omissis*).

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo) Dichiarazione di pubblicazione.

Il sottoscritto segretario comunale dichiara che il suesteso documento pubblicato all'albo pretorio il 10 aprile 1962 è stato mantenuto esposto al pubblico per il periodo di mesi tre e comunque fino al giorno 10 luglio 1962. Durante tale periodo ininterrotto di pubblicazione non sono stati presentati a questo Comune ricorsi od opposizioni di sorta.

Capriate San Gervasio, 29 settembre 1962

Il Segretario comunale

(585)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cremona, con sede in Cremona, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti in data 5 giugno 1937, 4 dicembre 1941 e 27 ottobre 1950, coi quali la Banca popolare di Cremona, con sede in Cremona, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Cremona, in quello dei comuni di Pralboino, Alfianello e Cigole, in provincia di Brescia e in quello dei comuni di Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino e San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza;

Vista la domanda della stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Cremona, con sede in Cremona, coi decreti in data 5 giugno 1937, 4 dicembre 1941 e 27 ottobre 1950, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Milzano (Brescia).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1959, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Associazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Frenza dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio,

Giachini comm. Umberto, in rappresentanza della Amministrazione provinciale di Macerata;

Marsili Ulderico, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Perugini gr. uff. rag. Otello, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Tavoletti comm. per. ed. Francesco, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Morbiducci Raoul, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata,

Campagnoli avv. Mario, in rappresentanza del comune di Civitanova Marche,

Stizza Nazzareno, in rappresentanza del comune di Montegranaro;

Pennesi cav. uff. Gino, in rappresentanza dell'Associazione pro-loco di Civitanova Marche;

Pollastrelli cav. uff. Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata;

Tosoni comm. Guido, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno

Tambroni avv. Rodolfo, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani della provincia di Macerata;

Cerolini Cesare, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani della provincia di Ascoli Piceno.

Gentili Rodolfo, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Macerata;

Alessiani rag. Jone, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Ascoli Piceno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: Colombo

(715)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1959, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto come segue:

Membri effettivi:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Di Giovine dott. Oreste, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Michelangeli Prosperi rag. Dante, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno,

Buffoni cav. uff. Raoul, in rappresentanza della Amministrazione provinciale di Macerata;

Aleanzi prof. ing. Giuseppe, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

Membri supplenti:

Iannucci dott. Uliano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Calcagni rag. Antonio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

I membri del Collegio restano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1962

(702) *Il Ministro*: Colombo

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Visto il telespresso n. 71/9390, del 27 dicembre 1962, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il consigliere commerciale Francesco La Francesca, in sostituzione del consigliere di ambasciata Luigi Bolla, destinato all'estero;

Decreta:

Il consigliere commerciale Francesco La Francesca è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere di ambasciata Luigi Bolla.

Il presente decreto sarà pubbilcato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(636)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1962, con la quale l'Amministrazione provinciale di Bari ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il prof. Matteo Fantasia, in sostituzione del prof. ing. Vitantonio Lozupone, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Matteo Fantasia è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari, in sostituzione del prof. ing. Vitantonio Lozupone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(637)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti ministeriali in data 15 luglio 1932 e 9 marzo 1949, coi quali la Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle provincie di Bergamo, Cremona e Pavia e in quello di alcuni Comuni delle provincie di Mantova, Brescia e Milano;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, con i decreti in data 15 luglio 1932 e 9 marzo 1949, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca provinciale lombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(647)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Milano;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Milano per l'anno 1963, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Pertempi dott. Manlio;
2. Lecis dott. Ubaldo;
3. Sordelli dott. Natale;
4. Ferrante cav. lavoro dott. Alberto;
5. Longhi comm. prof. Riccio;
6. Pozzani cav. lavoro Fernando;
7. Zanotti avv. Carlo.

Membri supplenti:

1. Cutrera avv. Alfredo;
2. Mosca comm. Virgilio;
3. Paladini dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(703)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1963.

Approvazione di una opzione per la conversione di capitale a scadenza in rendita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente reversibile, da applicare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 24 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(593)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963.

Composizione della deputazione della Borsa merci di Bari per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa merci di Bari per il 1963, è composta come appresso indicato:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Casalino cav. Francesco;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Romito dott. Giuseppe;
5) Pignataro prof. Pasquale;
6) Caizzi rag. Mario;
7) Dentamaro Nicola.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Lippolis avv. Angelo;
3) Giannuli cav. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963.

Classificazione tra le comunali di tre strade di bonifica in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 22 gennaio 1962, numero 108/299, con la quale il comune di Codevigo (Padova) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

Argine destro del canale di scarico del Taglio Nuovissimo - km. 1 + 216, dal ponte girevole del Nuovo-Nuovissimo al ponte in c. a. nel canale di scarico detto della Rotta;

strada della Grisa - km. 3 + 720, dal bivio per il ponte della Rotta fino all'inizio della strada di Piovini;

strada di Conche km. 0 + 786, dal ponte nello « Scolo Alto » alla strada della Grisa;

Visto il voto n. 2135 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 31 ottobre 1962, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 5 + 722, costruite dall'Ente di bonifica « Delta Prenta » sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Codevigo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(671)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1962, n. 11, con la quale il Consiglio comunale di Amatrice ha espresso parere favorevole alla inclusione nella rete comunale della strada di bonifica « San Giorgio-Collemoresco » della lunghezza di km. 2 + 772, costruita di recente dall'Amministrazione provinciale di Rieti per conto della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il voto n. 2477 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 dicembre 1962, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada anzidetta possiede i requisiti per la classificazione tra le comunali;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La nuova strada denominata « San Giorgio-Collemoresco » costruita con i fondi e su progetto della Cassa per il Mezzogiorno dall'Amministrazione provinciale di Rieti, della lunghezza di km. 2+772, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Amatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(744)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1963.

Approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 20-*a*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 20-*c*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita con o senza capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffa 20-*d*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita con o senza capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 1° febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(700)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1963.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza base originaria in sostituzione delle condizioni per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza base originaria, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma (in sostituzione del decreto ministeriale 10 gennaio 1953).

Roma, addì 1° febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay, con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.

Il 24 gennaio 1963, in base ad autorizzazione disposta con la legge 23 febbraio 1961, n. 137, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Paraguay, con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.

In conformità dell'art. X, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 1963.

(560)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 260, relativo alla costruzione di un ponte per l'attraversamento del fiume Ihosy in contrada Morarano, nonchè di strada d'accesso asfaltata (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 7 del 19 gennaio 1963 il bando di gara n. 260 relativo alla costruzione di un ponte della lunghezza di m. 120, per l'attraversamento del fiume Ihosy al km. 613.500 della strada nazionale n. 7, in contrada Morarano, nonchè di m. 770 di strada d'accesso asfaltata. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 37.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Directeur général des travaux publics, de l'aéronautique et des transports Tananarive (Madagascar) entro il 20 aprile 1963, alle ore 11 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(573)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1963, registro n. 3 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Calasetta (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(796)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1963, registro n. 3 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 61.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(797)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Salvo

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1962, numero 33322/8872, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Società per azioni A.G.I.P., con sede in Roma, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in San Salvo, estesa complessivamente mq. 15.000 riportata in catasto alle particelle numeri 76 parte, 77 parte, ed in parte erroneamente alla strada comunale San Salvo-Vasto, del foglio di mappa n. 2 del comune di San Salvo e nella planimetria tratturale attintata in verde.

(542)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35086/9158, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Alleva Andrea, nato in Orsogna il 16 marzo 1901 e D'Alleva Rocco, nato in Orsogna il 26 maggio 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna, estesa mq. 1796 riportata in catasto alla particella numero 294-*f* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con il n. 205.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35080/9164, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Rico Carmine-Raffaele, nato in Orsogna il 16 luglio 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna, estese mq. 1245 riportate in catasto alle particelle numeri 135 parte, 233 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 248-*b* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 236 e 237.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35082/9162, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Saraceni Maria, nata in Orsogna il 1° aprile 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna, estese mq. 430 riportate in catasto alla particella n. 129 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 247-*g* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 226 e 227.

(682)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1962, numero 33145/8821, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Dell'Arciprete Elio, nato in Arielli il 7 marzo 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco urbano di Arielli, estese mq. 627 riportate in catasto alle particelle numeri 65 parte, 66 parte e 279 (a frazionare) del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con i numeri 357-*b*, 382 e 347-*l*.

(683)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona demaniale sita nella circoscrizione di Aprilia

Con decreto interministeriale n. 1208 del 15 gennaio 1963, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno di mq. 30, non più occorrente alle esigenze della bonifica, riportata nel catasto di Aprilia alla partita 1796, foglio n. 54, partita n. 64-*b*, ramo bonifiche.

(746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,94	621,03	621,03	621,15	620,99	620,95	621,15	620,90	620,96	621 —
$ Can.	576,45	576,15	575,50	576,20	574,72	576,35	576,35	575 —	576,25	576,20
Fr Sv.	143,58	143,61	143,62	143,64	143,58	143,59	143,645	143,55	143,60	143,63
Kr D.	89,91	89,91	89,92	89,95	89,90	89,91	89,93	89,90	89,91	89,90
Kr N.	86,92	86,92	86,92	86,94	86,98	86,91	86,94	86,90	86,92	86,90
Kr Sv.	119,77	119,77	119,80	119,80	119,75	119,78	119,77	119,75	119,78	119,75
Fol.	172,56	172,61	172,6150	172,6475	172,60	172,60	172,65	172,50	172,61	172,60
Fr B.	12,47	12,47	12,4740	12,47625	12,47	12,47	12,4750	12,45	12,47	12,47
Franco francese	126,72	126,73	126,75	126,77	126,75	126,73	126,755	126,70	126,73	126,72
Lst	1741,26	1741,20	1741,35	1741,75	1741,10	1741,22	1741,60	1741,20	1741,30	1741,40
Dm. occ.	155,10	155,12	155,14	155,20	155,12	155,13	155,18	155,05	155,15	155,15
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,03	24,0450	24 —	24,04	24,0415	24,05	24,03	24,04
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,73	21,70	21,71	21,71	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli dell'11 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	117,525
Redimibile 3,50 % 1934	93,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,90
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1963

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	576,275
1 Franco svizzero	143,642
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,785
1 Fiorino olandese	172,649
1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	126,762
1 Lira sterlina	1741,675
1 Marco germanico	155,19
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,72

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, n. 627/R/Gab. con cui al sig. Perathoner Biagio, nato ad Ortisei il 7 settembre 1897, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Peratoni;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 1° ottobre 1962 dal predetto e dal di lui figlio Luigi in atto residenti ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, numero 627/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Peratoni Biagio, nato ad Ortisei il 7 settembre 1897, della moglie Runggaldier Marianna, nata ad Ortisei il 31 dicembre 1886, del figlio Luigi, nato a Bressanone il 2 settembre 1926, della di lui moglie Moroder Augusta, nata ad Ortisei l'8 maggio 1932 e dei figli Giuseppe Luigi, nato il 3 agosto 1955, Reinhard, nato il 3 marzo 1957, Anita, nata il 2 marzo 1960, Francesco, nato il 31 agosto 1962, nati a Bressanone e tutti residenti ad Ortisei, viene ripristinato nella forma tedesca di Perathoner.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 gennaio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della Polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della Polizia femminile;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventinove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della Polizia femminile, è costituita come appresso:

Presidente:

Lugo dott. Andrea, consigliere di Stato.

Componenti:

Riccardelli prof. Giuseppe, incaricato di Diritto della navigazione presso l'Università di Bologna;

Pettoello Mantovani prof. Luciano, incaricato di Diritto penale e procedura penale presso l'Università di Camerino;

Troiani dott. Guido, vice prefetto, capo divisione del personale di pubblica sicurezza;

Florita dott. Giorgio, ispettore generale capo di pubblica sicurezza.

Il dott. Annibale Biancorosso, consigliere di 1ª classe della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti con voto consultivo, il sig. Pierino Fiorellino, interprete, per la prova obbligatoria di lingua francese, inglese e tedesca ed il dott. Adelindo Loria, interprete, per la prova obbligatoria di lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1963
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 204. — DISTEFANO

(615)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 30 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 60, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Troiani dott. Guido, vice prefetto, capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Giaccone dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Gasparri dott. Ugo, direttore di sezione;

Arena prof. Rocco, preside di scuola media Ordinario di materie letterarie;

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

Le funzioni segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Paolo Sarullo, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;

Loria dott. Adelindo, interprete, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1963
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 291. — DISTEFANO

(616)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. Schinco dott. Emilio	punti	80,89	su 132
2. Gnoffo dott. Salvatore	»	78,90	»
3. Sardella dott. Pasquale	»	78,73	»
4. Assenza dott. Salvatore		78,02	»
5. Varone dott. Domenico	»	76,96	»
6. Castellaneta dott. Francesco	»	76,72	»
7. Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
8. Fiduccia dott. Benedetto	»	74,83	»
9. Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
10. Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
11. Arnone Vincenzo	»	74 —	»
12. Serra Vittorio	»	73,82	»
13. Colonna Giovanni	»	73,50	»
14. Martino dott. Francesco	»	73,10	»
15. Pieschi dott. Antonio	»	72,95	»
16. Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
17. Ganci dott. Rosario	»	72,30	»

18. **Laudante dott. Carmine** . . . punti 71,28 su 132
19. **Pizzurro dott. Carlo** . » 71,18 »
20. **Lo Iacono dott. Domenico** . . » 71 — »
21. **Cassano dott. Pasquale** . . » 70,80 »
22. **Zaccaria dott. Mario** . » 70,38 »
23. **Righi dott. Giovanni** . » 70,20 »
24. **Alagna dott. Gaetano** » 69,75 »
25. **Coppa dott. Gerardo** » 68,92 »
26. **Palatiello dott. Vincenzo** » 67,69 »
27. **Belvedere dott Giuseppe** » 67,36 »
28. **Schlitzer dott. Pasquale** » 66,96 »
29. **Fuscà dott. Cesare** » 66,78 »
30. **Bortolan dott. Mariano** » 66,75 »
31. **Di Vita dott. Luigi** » 66,53 »
32. **Tollis dott. Aldo** » 66,40 »
33. **Albano dott. Benedetto** » 66,19 »
34. **Rebonato Rinaldo** » 66 — »
35. **Amelio dott. Enrico** » 65,72 »
36. Napolitano Aldo » 65,58 »
37. Lapone Giovanni » 64,99 »
38. Cusumano dott. Lorenzo » 64,60 »
39. Iannelli Andrea » 64,54 »
40. Fedele dott. Antonino » 64,50 »
41. Di Mauro dott. Giuseppe » 64,38 »
42. Adamo Luciano » 64,05 »
43. Montefusco dott. Gerardo » 64 — »
44. Visioli dott. Lino » 63,20 »
45. Verga dott. Vincenzo » 63,16 »
46. Pittà dott. Giuseppe . » 61,96 »
47. Bonfini Umberto . » 61,56 »
48. Napolitano Alfonso . » 59,66 »
49. Pastore dott. Ettore . » 59,50 »
50. Poglio Secondo » 59,45 »
51. Bertino dott. Giuseppe » 59,31 »
52. Nervo Carlo » 59 — »
53. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » » 58,50 »
54. Di Stefano Ruggiero » 58,50 »
55. Trapani Leopoldo » 57,56 »
56. Casazza Egidio » 54,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(618)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino punti 89,86 su 132
2. Sardo dott. Gabriele » 87,61 »
3. Perta dott. Angelo » 87,50 »
4. **Marchica dott. Gaetano** » 86,36 »
5. **Gaetti dott. Giuseppe** » 81,95 »
6. **Pianigiani dott. Quintilio** » 81,68 »
7. **Garzi dott. Mariano** » 81,50 »
8. **Chiarello Salvatore** . . » 79 — »
9. **Succi-Cimentini dott. Flobert** . . » 78,59 »
10. **Di Palma dott. Leucio** . » 77,77 »
11. **Campanelli dott. Giovanni** » 77,09 »
12. **Aniceti dott. Dante, art. 4 legge** 9 agosto 1954, n. 748 » 76,59 »
13. Martegani dott. Aldo punti 76,59 su 132
14. Zaffarano dott. Michele . » 75,31 »
15. De Gaetano dott. Angelo » 74,09 »
16. Zuanni dott. Federico . » 73,72 »
17. Bonasia dott. Michele . » 72,50 »
18. Tossi dott. Carlo » 72,13 »
19. Mangano dott. Gaetano » 70,81 »
20. Di Santo dott. Angelo » 70 — »
21. Rago dott. Riccardo » 69,54 »
22. Silvano dott. Guido » 68,27 »
23. Di Conza dott. Beniamino » 68,18 »
24. Aiello dott. Salvatore » 67,63 »
25. Napolino dott. Francesco » 66,18 »
26. Coiro dott. Giovanni » 65,22 »
27. Frassanito dott. Luciano » 62,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1961, registro n. 6, foglio n. 172, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, secondo il disposto dell'art. 12 del decreto ministeriale anzicitato;

Vista la nota n. 4713 del 12 aprile 1962, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Parise Giulio. titolare di dattilografia e stenografia presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, quale membro aggiunto alla Commissione stessa per la prova pratica di dattilografia;

Decreta

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960, nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:
Buccafurri dott. Giulio, ispettore generale.

Membri:
Cavarra dott. Romolo, direttore di divisione;
Bruni dott. Antonio, direttore di sezione;
Borghi dott. Aldo, direttore di sezione;
Passacantilli dott. Secondo, direttore di sezione;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Valvo Corrado, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui all'articolo precedente sarà aggregato, quale membro aggiunto per la prova pratica di dattilografia, il prof. Parise Giulio, titolare di dattilografia e stenografia presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione giudicatrice di cui agli articoli precedenti, saranno corrisposti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che graveranno sul cap. 14 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1963.
Registro n. 1 Lavoro e previdenza soc. foglio n. 58. — MAUCERI

(758)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 12, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, numero 628;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, secondo il disposto dell'art. 9 del decreto ministeriale anzicitato;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1961, nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:

Visconti dott. Giovanni, direttore di divisione.

Membri:

Borghesi dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Poma dott. Fernando, direttore di sezione;
Borghi dott. Aldo, direttore di sezione;
Dalia dott. Ennio, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Valvo Corrado, consigliere di 2a classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione giudicatrice di cui all'articolo precedente, saranno corrisposti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che graveranno sul Cap. 14 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1963.
Registro n. 1 Lavoro e previdenza soc. foglio n. 57. — MAUCERI

(759)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1521 del 10 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1961;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 4951 del 19 aprile 1962;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

N.	Nome	Punti
1.	Nardis Marianna	punti 59,400
2.	Ricciardi Lucia	» 58,790
3.	Coperchini Anna	» 58,516
4.	Avelli Lucia	» 57,556
5.	Commendatore Anna	» 56,586
6.	Urbano Flora	» 56,211
7.	Turillo Maria Marcella	» 56,172
8.	Montalto Teod. Gerar. Mar. Giov.	» 55,513
9.	Stefani Laura	» 55,396
10.	Visani Paola	» 54,633
11.	Bartolini Caterina	» 54,030
12.	Giacomelli Carla	» 53,956
13.	Fuschini Luigia	» 53,205
14.	Donno Rita	» 52,333
15.	Balestri Maria Teresa	» 51,980
16.	Poletti Lina	» 51,955
17.	Buonopane Lidia Teodolinda	» 51,950
18.	Malavasi Albertina	» 51,264
19.	Paccone Santa	» 51,078
20.	Rubino Maria Vincenza	» 50,869
21.	D'Angelantonio Rema Gabriella	» 50,009
22.	Novelli Marisa	» 49,810
23.	Monteverde Rosa	» 49,758
24.	Valentini Bruna	» 49,748
25.	De Zolt Candida	» 49,660
26.	Rubino Berta	» 49,660
27.	Cassani Amalia	» 49,475
28.	Nunziata Rocchina	» 49,287
29.	Circiello Chiara	» 49,123
30.	Cassano Maria	» 48,074
31.	Donofrio Gerarda	» 47,550
32.	Lombardi Rosa	» 47,541
33.	Bagnulo Maria Cosima	» 46,875
34.	Di Sano Norma	» 46,872
35.	Caruso Angelica	» 46,750
36.	Fidanza Anatolia	» 46,750
37.	Cesaretti Maria	» 44,710
38.	Lombardi Carmela	» 40,705

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 30 gennaio 1963

Il medico provinciale: RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1961;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle singole domande di ammissione;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede di condotta a fianco di ciascuna indicata

1) Nardis Marianna: Torremaggiore;
2) Ricciardi Lucia: Deliceto;
3) Coperchini Anna: Alberona;
4) Avelli Lucia: Volturino;
5) Commendatore Anna: Castelluccio Valmaggiore;
6) Urbano Flora: Monteleone di Puglia;
7) Turillo Maria Marcella: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 30 gennaio 1963

Il medico provinciale: RAHELI

(707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1137/San. del 22 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1960;

Visti i verbali trasmessi a questo Ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 265/San. del 31 gennaio 1962, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1.	Speziale Stefania	punti	55,928	su 100
2.	Uboldi Carla	»	55,519	»
3.	De Gaspari Tecla	»	54,581	»
4.	Falcetta Piera	»	50,400	»
5.	Pizzaia Giovanna	»	49,475	»
6.	Puppi Luigia	»	49,220	»
7.	Dania Carla	»	48,850	»
8.	De Gaspari Maria Antonietta	»	48,666	»
9.	Sartini Luigia Giuseppa	»	46,200	»
10.	Oliveti Jolanda	»	46,035	»
11.	Pedroni Maria Rosa	»	45,317	»
12.	Sala Graziella	»	45,000	»
13.	Mariani Rosetta	»	44,000	»
14.	Mazzucchelli Adele	»	40,088	»

Varese, addì 29 dicembre 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1137/San. del 22 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 265/San. del 31 gennaio 1962;

Richiamato il proprio decreto con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato e vengono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Speziale Stefania: Consorzio Cavaria con Premezzo-Jerago con Orago-Oggiona con Santo Stefano;
2) Uboldi Carla: Caronno Pertusella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 29 dicembre 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 889/San. in data 28 giugno 1962, con cui veniva bandito un pubblico concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico fra i comuni di Medea, Mariano del Friuli, Chiopris Viscone, vacante nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 889/San. in data 27 ottobre 1962, e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa, e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse

1.	Venuti Piero	punti	56,729	su 100
2.	Cozza Lino	»	48,462	»
3.	Orel Giorgio	»	44,610	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 12 gennaio 1963

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 889/San. in data 28 giugno 1962, con cui è stato indetto un pubblico concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico fra i comuni di Medea, Mariano del Friuli, Chiopris Viscone, vacante nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 889/San. in data 12 gennaio 1963, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il candidato dott. Venuti Piero, primo nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 13 gennaio 1963

Il medico provinciale: MONTAGNA

(548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1962, n. 421, modificato con decreto 27 febbraio 1962, n. 885, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche di Asola e Dosolo vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Bettini Wilma . . . punti 55,725 su 100
2. Lanari Evelina . . . » 55,531 »
3. Carra Anna . . . . » 54,334 »
4. Borgna Clara . . . . » 53,938 »
5. Garò Amalia Bice . . . . » 53,517 »
6. Mortoni Zelinda . . . » 53,444 »
7. Rigattieri Leandrina . . . » 53,066 »
8. Bertazzoni Adriana . . . » 52,475 »
9. Saviola Franca . . . » 52,455 »
10. Redeghieri Adele . . . » 52,374 »
11. Bassi Andreasi Bruna . . . » 52,219 »
12. Pistoni Dolores . . . . » 52,072 »
13. Zelotti Carla . . . » 52,000 »
14. Carmeli Neva . . . . » 51,759 »
15. Restelli Marisa . . . » 51,709 »
16. Locatelli Mirvana . . . » 50,750 »
17. Minari Ergentina . . . » 50,240 »
18. Gasparini Alessandra . . . » 48,643 »
19. Pastorello Bruna . . . . » 48,353 »
20. Balestri Maria Teresa . . . » 48,093 »
21. Canellini Giuseppina . . . » 47,763 »
22. Gialdi Serafina . . . . » 47,644 »
23. Bacilieri Carmelina . . . . » 47,326 »
24. Furgeri Sara . . . » 46,596 »
25. Lusetti Maria Chiara . . . » 45,275 »
26. Benini Malvina . . . . » 44,756 »
27. Tasini Evelina . . . . » 43,805 »
28. Fraghieri Lea . . . . » 43,122 »
29. Turrini Francesca . . . . » 41,672 »
30. Tomasoni Iomene . . . » 41 — »
31. Valla Vanda » 40,188 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 544, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova, al 30 novembre 1961;

Viste la preferenze in ordine alle sedi, espresse da parte delle candidate vincitrici delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Bettini Wilma: condotta di Asola;
2) Lanari Evelina: condotta di Dosolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: SUSANNA

(688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1094 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli Ordini professionali e del Comune interessato;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi, è costituita come segue:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale;

Parvis prof. Daniele, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Bari;

Marrazzà prof. Pasquale, docente in clinica medica;

De Masi dott. Angelo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Brindisi.

Brindisi, addì 26 gennaio 1963

Il medico provinciale: BARNABA

(621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3415 del 15 maggio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1961;

Vista la prefettizia del 21 novembre 1962, n. 8185, con la quale viene designato quale presidente della Commissione giudicatrice il vice prefetto vicario dott. Dante La Rocca e quale segretario della Commissione stessa il consigliere di 2ª classe, dott. Giacomo Garra;

Viste le terne proposte dai Comuni e Consorzi di condotta interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale di Como;

Giuseppe Stabilini prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale di Sant'Anna di Como;

Pecco prof. dott. Renzo, primario chirurgo dell'Ospedale di Sant'Anna di Como;

Proserpio dott. Amalio, medico condotto titolare di Pontelambro.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giacomo Garra, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'Interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede presso l'Ufficio medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 gennaio 1963

Il medico provinciale: CAROLA

(685)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1962, n. 4075, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sei condotte mediche vacanti in questa Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sei condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alla premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;

Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;

Barone dott. Pietrantonio, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 30 gennaio 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1573 in data 10 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 50 del regolamento del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Vista la lettera in data 15 novembre 1962, con la quale la prefettura di Pavia designa i nominativi del presidente e del segretario della Commissione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così costituita:

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto di Pavia.

Componenti:

Tinozzi prof. Francesco Paolo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Introzzi prof. Paolo, direttore della clinica medica dell'Università di Pavia;

Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale di Pavia.

Segretario:

Mignone dott. Vincenzo, consigliere di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Pavia, addì 10 gennaio 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per le farmacie vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione provinciale per le farmacie per l'anno 1963;

Sentiti i presidenti dell'Ordine provinciale dei farmacisti e dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Foggia;

Visti gli articoli 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 5 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, nonchè l'art. 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1107;

Decreta:

La Commissione provinciale per le farmacie per l'anno 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti effettivi:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale;
Telesforo dott. Paolo, farmacista;
De Mauro dott. Ugo, chimico farmacista;
Scillitani avv. Giovanni, esperto in materie amministrative.

Componenti supplenti

Candolini dott. Mario, farmacista;
Russo dott. Attilio, chimico farmacista;
Nazzaro avv. Paolo, esperto in materie amministrative.

Segretario:

Vitale dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

Detta Commissione è integrata dal rappresentante della Associazione dei farmacisti rurali, dott. Salvatore Siniscalchi, componente effettivo e dott. Salvatore Di Pasqua, componente supplente, limitatamente alla determinazione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

Foggia, addì 1° febbraio 1963

Il medico provinciale: RAHELI

(706)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 aprile 1962, n. 1501, con il quale è stato designato il dott. Giacomo Consigli, quale vincitore di concorso per la nomina a medico condotto della condotta di Pione di Bardi;

Considerato che il predetto sanitario e i candidati dottori Luigi Zilioli, Virginia Ruggerini, Aurelio Rossi, Carmelo Vaccarella, Mario Carbognani sinora interpellati per la copertura del posto non hanno accettato la titolarità della predetta condotta;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Gabriellino Montanari, residente a Monteguiduccio (Pesaro) è designato a ricoprire la condotta medica di Pione di Bardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 24 gennaio 1963

Il Medico provinciale

(622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1133 del 20 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Camastra, Lucca Sicula, Racalmuto, Raffadali e Santa Elisabetta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 2024 dell'8 settembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui alle premesse:

1.	Cachia Maria, nata il 3 marzo 1928	punti	53,87	su 100
2.	Rannisi Anna Maria, nata il 16 agosto 1931	»	53,05	»
3.	Marrella Angela, nata il 16 gennaio 1934	»	52,47	»
4.	Dainotti Concetta, nata il 4 aprile 1929	»	52,31	»
5.	Infantino Vincenza, nata il 12 marzo 1928	»	52,05	»
6.	Rao Maria, nata il 15 agosto 1935	»	52,03	»
7.	Morello Maria, nata il 15 settembre 1927	»	51,84	»
8.	Moscato Vincenza, nata il 1° aprile 1922	»	51,77	»
9.	Gucciardino Caterina, nata il 23 maggio 1930	»	51,52	»
10.	Masaracchio Rosalia, nata il 7 aprile 1932	»	51,09	»
11.	Perrera Enrichetta, nata il 23 febbraio 1931	»	50,87	»
12.	Martorana Pasqua, nata 1° dicembre 1928	»	49,29	»
13.	Guarano Rosa, nata il 30 dicembre 1922	»	47,83	»
14.	Valenza Rita, nata il 3 novembre 1929	»	47,52	»
15.	Ferraro Anna, nata il 28 gennaio 1936	»	47,13	»
16.	Dio Caterina, nata il 24 dicembre 1934	»	46,80	»
17.	Mangione Rosa, nata il 6 settembre 1935	»	46,69	»
18.	Chiapparo Rosa, nata il 18 agosto 1927	»	46,64	»
19.	Tranquillo Rosaria, nata 10 gennaio 1936	»	46,36	»
20.	Ricottone Santa, nata il 7 novembre 1928	»	46,25	»
21.	Alesci Vincenza, nata il 18 marzo 1925	»	46,01	»
22.	Sica Maria Teresa, nata il 5 aprile 1935	»	45,99	»
23.	Lattuca Linda, nata l'8 giugno 1934	»	45,48	»
24.	Giambrone Carmela, nata il 30 gennaio 1928	»	45,40	»
25.	Sorce Filippa, nata il 27 settembre 1929	»	45,17	»
26.	Priolo Caterina, nata l'11 aprile 1937	»	44,79	»
27.	Chiapparo Carmela, nata l'8 agosto 1930	»	43,73	»
28.	Ferrara Adelina, nata il 26 settembre 1931	»	43,72	»
29.	Allegro Giuseppa, nata l'8 gennaio 1927	»	43,61	»
30.	Baio Isabella, nata il 13 dicembre 1934	»	43,13	»
31.	Amoroso Teresa, nata il 15 gennaio 1931	»	40,69	»

32. Azzara Maria Antonia, nata il 29 dicembre 1932 punti 39,90 su 100
33. Cicero Margherita, nata il 19 dicembre 1934 » 39,12 »
34. Alba Maria, nata il 16 gennaio 1928 » 38,21 »
35. Peritore Giuseppa, nata l'11 marzo 1934 » 37,90 »
36. Areddia Domenica, nata il 12 marzo 1936 » 36,23 »
37. Costanza Pasqua, nata il 6 agosto 1939 » 35,50 »
38. Bellia Carmela, nata il 21 novembre 1938 » 35,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Il medico provinciale: INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 649 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Camastra, Lucca Sicula, Racalmuto, Raffadali e Santa Elisabetta, dichiarate idonee dall'apposita Commissione giudicatrice;
Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicata

1) Cachia Maria, nata il 3 marzo 1928: Raffadali, 2ª condotta;
2) Rannisi Anna Maria, nata il 16 agosto 1931: Camastra, condotta unica;
3) Marrella Angela, nata il 16 gennaio 1934: Santa Elisabetta, condotta unica;
4) Dainotti Concetta, nata il 14 aprile 1929: Racalmuto, 1ª condotta;
5) Infantino Vincenza, nata il 12 marzo 1928: Lucca Sicula, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: INFURNA

(771)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1133 del 20 febbraio 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa, frazione di Linosa;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice dei candidati al concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Vassallo Angelo, nato il 23 aprile 1921 punti 60,118 su 100
1. Ruggeri Matteo, nato il 10 settembre 1913 punti 51,072 su 100
3. Piscopo Onofrio, nato il 31 ottobre 1928 » 49,966 »
4. Baldanza Giuseppe, nato il 23 aprile 1920 » 49,120 »
5. Re Gerlando, nato il 13 settembre 1935 » 46 — »
6. Genova Giuseppe, nato il 29 marzo 1928 » 44,493 »
7. Sferlazza Giovanni, nato il 16 maggio 1931 » 44,140 »
8. Mazzara Vincenzo, nato il 24 settembre 1934 » 43,200 »
9. Puglia Aurelio, nato il 16 ottobre 1928 » 40,360 »
10. Antinoro Angelo, nato il 3 febbraio 1926 » 39,875 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 632 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa, frazione di Linosa;
Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Vassallo Angelo, nato il 23 aprile 1921 Agrigento, 4ª condotta;
2) Piscopo Onofrio, nato il 31 ottobre 1928: Sambuca di Sicilia;
3) Re Gerlando, nato il 13 settembre 1935: Lampedusa e Linosa, *frazione Linosa*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: INFURNA

(770)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: Consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna-Noli-Quiliano e Urbe;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore della condotta medica di Urbe, a seguito delle intervenute rinunzie;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pongiglione Carlo, residente in Sassello, piazza Concezione n. 8/4, è dichiarato vincitore della condotta medica di Urbe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 21 gennaio 1963

Il medico provinciale: LANZAFAME

(549)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7000/AS del 16 dicembre 1962, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Benevento ai candidati vincitori del concorso a posti di medico condotto, bandito con decreto del medico provinciale n. 1323 del 27 febbraio 1962;

Vista la nota n. 3328 del 17 corrente con la quale il sindaco di Montefalcone Valfortore comunica che il dott. Sarno Giorgio, vincitore della sede di quel Comune, non ha assunto servizio entro il termine assegnato di giorni quindici dalla comunicazione della nomina, per cui il predetto sanitario deve essere considerato rinunciatario alla sede, che, pertanto, è rimasta vacante;

Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria dei candidati idonei al concorso, approvata con decreto del medico provinciale n. 7000 del 16 dicembre 1962;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. D'Amore Gaetano è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Montefalcone Valfortore.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 28 gennaio 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

(689)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 1931 del 30 marzo 1962, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giorgianni dott. Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria e veterinaria;

Cataldo dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Mancuso dott. Salvatore, direttore di sezione della Prefettura di Palermo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del veterinario provinciale di Palermo.

Palermo, addì 24 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: CARRA

(620)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.